

FALSE INFORMAZIONI PER OTTENERE IL REDDITO DI CITTADINANZA O L'ASSEGNO D'INCLUSIONE, NEL GROVIGLIO DELLA DISCIPLINA SULLE INDEBITE PERCEZIONI

di Ignazio Giacona

La generale e frettolosa abrogazione della normativa sul reddito di cittadinanza (introdotta dal d.l. n. 4/2019) a opera della legge c.d. di bilancio 2023 (art. 1, comma 318, l. n. 197/2022, con efficacia dal 1° genn. 2024), ha involontariamente travolto anche il reato di false informazioni finalizzate al conseguimento di tale erogazione (art. 7, d.l. n. 4/2019). Cercando di rimediare all'errore, il d.l. n. 48/2023 (art. 13, c. 3), in vigore dal 5 maggio 2023, ha previsto che tale reato continua a essere applicabile. L'autore ritiene che i fatti commessi tra il 1° gennaio e il 4 maggio 2023 non siano punibili in base all'art. 7, d.l. n. 4/2019, ma secondo l'art. 640-bis c.p. (nei casi meno frequenti di controllo preventivo da parte dell'ente erogatore) ovvero (più spesso, in applicazione del quarto comma dell'art. 2 c.p.) in base agli artt. 56 e 316-ter, c. 1, c.p., come tentativo d'indebita percezione di pubbliche erogazioni (mentre non sarebbero in alcun modo punibili nelle ipotesi di mancato superamento della soglia di cui al secondo comma dell'art. 316-ter c.p.).

SOMMARIO: 1. Il quadro normativo. – 2. L'intervento riparatore del d.l. n. 48/2023, con cui si è reintrodotta il delitto di false informazioni per il conseguimento del reddito di cittadinanza. – 3. Le richieste di reddito di cittadinanza presentate tra il 1° gennaio e il 4 maggio 2023: inapplicabilità del reato di cui all'art. 7, d.l. n. 4/2019. – 4. *Segue*: la punibilità della mendace richiesta di reddito di cittadinanza in assenza dell'art. 7, d.l. n. 4/2019. – 5. *Segue*: le conseguenze della reintroduzione dell'art. 7, d.l. n. 4/2019 (da parte del d.l. n. 48/2023), dal punto di vista della successione di leggi penali.

1. Il quadro normativo.

Le fattispecie di recente introduzione di false o omesse informazioni finalizzate al conseguimento del reddito di cittadinanza (art. 7, d.l. 28 gennaio 2019 n. 4, conv. in l. 28 marzo 2019 n. 26) o dell'assegno d'inclusione (art. 8, d.l. 4 maggio 2023 n. 48, conv. in l. 3 luglio 2023 n. 85), costituiscono esempi molto significativi di una tecnica legislativa assai sciatta, che s'innestano in un sistema penale già di suo (come si sa) congestionato e scoordinato. E la sovrapposizione di nuove figure criminose ad altre preesistenti riferibili sempre allo stesso fatto, va valutata alla luce della disciplina del codice Rocco in tema di concorso di reati che, anche se mitigata con la novella del 1974 (che, in caso di concorso formale ha sostituito il regime del cumulo materiale delle pene con quello del cumulo giuridico), resta particolarmente rigorosa se confrontata con il criterio

dell'assorbimento adottato in molti altri ordinamenti e, in passato, anche nel codice Zanardelli¹.

Ma procediamo con ordine. Stabilisce l'art. 7, d.l. n. 4/2019: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3 [reddito di cittadinanza], rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni»².

Si potrebbe pensare che si tratti di una fattispecie non più applicabile, in quanto la normativa sul reddito di cittadinanza (d.l. n. 4/2019) è stata poi *interamente abrogata*, incluso il sopra citato reato, dall'art. 1, c. 318, l. 29 dicembre 2022 n. 197, c.d. di bilancio 2023, a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Invero, tale espressa *abolitio criminis*, assai frettolosamente e incautamente effettuata in sede di legge di bilancio, avrebbe comportato il venir meno della punibilità anche per tutte le condotte già realizzate. Cercando di rimediare alle conseguenze disastrose di questo macroscopico errore del legislatore, il cit. d.l. n. 48/2023, nell'introdurre il c.d. assegno di inclusione, ha al contempo previsto all'art. 13, c. 3: «Al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023».

2. L'intervento riparatore del d.l. n. 48/2023, con cui si è reintrodotta il delitto di false informazioni per il conseguimento del reddito di cittadinanza.

Analizziamo più dettagliatamente le modifiche di cui è stato oggetto l'art. 7, d.l. n. 4/2019³. Al riguardo occorre anzitutto osservare che, in mancanza dell'espressa (e maldestra) abrogazione da parte del legislatore del 2022 (l. n. 197, art. 1, c. 318), si sarebbe verificata, con l'abolizione del reddito di cittadinanza, una modifica di norme extrapenali richiamate da elementi normativi della fattispecie incriminatrice penale (che rimane immutata): ipotesi, questa, che, secondo l'impostazione più diffusa, avrebbe dato luogo alla *perdurante punibilità delle condotte già realizzate*, in quanto la nuova legge più favorevole abrogatrice non avrebbe prodotto effetti retroattivi (art. 2, c. 2, c.p.)⁴. Mentre

¹ Sul punto ci permettiamo di rinviare a GIACONA (2022), pp. 9 ss., 27 ss.

² Stabilisce il secondo comma: «L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni».

³ V. in proposito, approfonditamente, GATTA (2023), pp. 69 ss.

⁴ Infatti, secondo la tesi più frequentemente seguita in dottrina e giurisprudenza, l'art. 2, c. 2, c.p., non opererebbe in caso di modifiche di disposizioni richiamate da *elementi normativi*: cfr. GATTA (2008), pp. 44 ss., 507 ss.; MARINUCCI *et al.* (2023), p. 156 ss.; ROMANO (2004), p. 59; per la giurisprudenza, v. l'ampia casistica riportata da MARINUCCI *et al.* (2023), p. 155 ss. Alla stessa conclusione si perviene anche seguendo

l'accidentale espressa abrogazione dell'art. 7, d.l. n. 4/2019 (insieme a tutte le norme sul reddito di cittadinanza) da parte di uno (il 318) dei 903 commi della legge di bilancio n. 197 del 2022, ha posto il problema della sopravvenuta non punibilità delle false (o omesse) dichiarazioni/attestazioni finalizzate a ottenere il reddito di cittadinanza, con effetti anche retroattivi⁵.

Dinanzi a questa *impasse*, una dottrina assai attenta, prima dell'adozione del citato d.l. 4 marzo 2023 n. 48⁶, aveva giustamente notato: «Soluzioni agevoli, come si vede, non esistono. Governo e Parlamento sono chiamati a una seria riflessione per individuare la soluzione migliore per evitare un irragionevole esito di impunità per chi ha indebitamente percepito e percepisce ancora oggi il reddito di cittadinanza; una soluzione che dovrà essere tempestiva e dovrà tenere conto dei principi in materia di successione di leggi penali nel tempo a partire da quelli costituzionali»⁷.

Osservava pure lo stesso Autore, anticipando le successive iniziative del legislatore (art. 13, c. 3, d.l. del 2023 n. 48): «una soluzione in apparenza semplice potrebbe essere di ricorrere a un decreto-legge o una legge per eccettuare l'art. 7 d.l. n. 4/2019 da quelli oggetto di abrogazione (...). Si potrebbe ritenere che, essendo la norma abrogativa entrata in vigore con effetto differito, prima della produzione degli effetti è possibile per il legislatore tornare sui suoi passi senza dar luogo a una successione di leggi penali (...). Senonché, in modo non implausibile e con alcuni appigli giurisprudenziali, si potrebbe sostenere che: *a*) una successione di leggi penali si è verificata perché la norma abrogatrice è entrata in vigore e che *b*) la norma che impedisce l'effetto abrogativo è una norma più sfavorevole non applicabile retroattivamente. Si potrebbe cioè sostenere, facendo riferimento alla figura della *lex intermedia*, che la legge di bilancio è una legge abolitrice intermedia, applicabile pur dopo la reintroduzione della norma penale abrogata»⁸. L'Autore rinviava poi a una citazione manualistica: «la legge abolitrice del reato può anche essere una *c.d. legge intermedia*, che, intervenuta dopo la commissione del fatto, risulti poi abrogata al momento del giudizio: ai sensi dell'art. 2 co. 2 c.p., infatti, è sufficiente che il fatto non costituisca reato secondo “una” legge posteriore»⁹.

Effettivamente, nell'art. 2, comma 4, c.p., si parla *al plurale* di *leggi posteriori* al fatto («Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo»). E l'uso del plurale non è casuale, come spiegava lo stesso guardasigilli Alfredo Rocco durante i lavori preparatori:

l'orientamento secondo cui la punibilità non verrebbe meno in caso di “modifica mediata” non avente incidenza sul disvalore del fatto (v. F. MANTOVANI, 2020, p. 93).

⁵ Cfr. GATTA (2023), pp. 69 ss.

⁶ V. *supra*, nt. 3.

⁷ GATTA (2023), pp. 78 ss.

⁸ GATTA (2023), pp. 77 ss. Sotto altro aspetto, non sarebbe stato facile neanche sostenere la natura di *norma temporanea* del cit. art. 7, e cioè affermare che la sua vigenza sarebbe stata sin dall'inizio collegata alla previsione della richiesta di reddito di cittadinanza. Infatti, si ritiene in dottrina che la legge temporanea deve contenere preventivamente l'*espressa* indicazione del termine di applicazione (cfr. MARINUCCI *et al.*, 2023, p. 165; nonché DEL CORSO, 1999, p. 96; GAMBARDELLA, 2008, p. 301).

⁹ MARINUCCI *et al.* (2023), p. 150.

la legge da applicare «funzionerà retroattivamente, quando la legge più favorevole sia quella in vigore al tempo del giudizio; viceversa funzionerà ultra-attivamente, quando la legge più favorevole sia quella in vigore al tempo del commesso reato. Sotto questo aspetto, può dirsi che il sistema adottato contemperi i sistemi precedenti, conseguendo il vantaggio della uniformità nell'applicazione della legge penale; il conseguimento di tal fine deve considerarsi preponderante, tanto che, per meglio assicurarlo in ogni caso, ho compreso nel novero delle leggi che possono essere applicate, anche quelle intermedie, quando taluna di esse sia più favorevole al reo, e in tali sensi ho modificato il Progetto preliminare del 1927»¹⁰.

Quindi, il d.l. del 2023 n. 48 ha creato una situazione di c.d. *legge intermedia*, essendosi succedute nell'arco di pochi anni tre disposizioni relative allo stesso reato (l'art. 7, d.l. del 2019 n. 4, introduttivo della nuova fattispecie; l'art. 1, c. 318, l. del 2022 n. 197, abrogativo del reato; l'art. 13, c. 3, d.l. del 2023 n. 48, che ha ripristinato la punibilità).

In proposito, come si ricorderà, se normalmente si applica la norma intermedia più favorevole in relazione ai fatti commessi sotto la prima legge, il legislatore col suo terzo intervento può tuttavia espressamente disporre diversamente, stabilendo che tali condotte siano punite secondo il criterio del *tempus regit actum* (e cioè in base alla *prima legge*, anche se più sfavorevole): «è pacifico nel nostro ordinamento che quelle esigenze di uguaglianza che fondano la retroattività della legge successiva più favorevole (...), possono essere sacrificate dal legislatore in presenza di ragionevoli motivi, in conformità al divieto di discriminazioni irragionevoli tra situazioni uguali imposto dall'art. 3 Cost. (...). Il legislatore potrebbe ravvisare buoni motivi per invertire il senso di quella regola, qualora, ad esempio, per la rapidità con la quale è tornato sui suoi passi, risulti più conforme al principio di uguaglianza escludere la retroattività della legge intermedia anziché lasciarla operare in base al disposto dell'art. 2 commi 2 e 3 c.p. Accanto a considerazioni dettate proprio dal rispetto di quel principio di uguaglianza al quale apparentemente si apporta una deroga – e che verosimilmente non ricorrono mai nel caso di successione tra due leggi soltanto – potranno sussistere ragioni diverse, sulla cui fondatezza potrà poi essere in ultima istanza chiamata a esprimersi la Corte costituzionale, come sino a oggi è avvenuto in casi simili»¹¹.

In questa prospettiva, con l'art. 13, c. 3, d.l. n. 48 del 2023, il legislatore ha rimediato all'irragionevole abrogazione della fattispecie di cui all'art. 7, d.l. n. 4 del 2019,

¹⁰ MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (1929), 21 s. Su questa scia si è poi orientata la dottrina: v. tra gli altri (oltre agli Autori citati nella nota precedente): PECORELLA (2006), pp. 611 ss.; PECORELLA (2021), p. 53; PULITANÒ e DODARO (2017), p. 16; PULITANÒ (2023), p. 498. In senso critico v. DE VERO (2020), p. 284: «Questa estensione massima del principio di retroattività, che comporta l'impunità dell'autore del reato commesso prima dell'abrogazione anche se, al momento in cui viene giudicato, il fatto costituisce (nuovamente) reato, lascia abbastanza perplessi come soluzione legislativa. Ma è comunque evidente che non può invocarsi a sostegno di essa nessuna delle ragioni sopra esposte che promuovono la dignità costituzionale del principio: non ricorre né una discriminazione irragionevole, dal momento che il reo verrebbe ad essere punito alla stessa stregua di quanti abbiano commesso il reato sotto il vigore della rinnovata incriminazione, né un pregiudizio dell'istanza rieducativa, che è tornata ad essere attuale».

¹¹ PECORELLA (2006), pp. 631 ss. Analogamente PULITANÒ (2023), p. 498.

prevedendo espressamente la sua applicazione *pure ai fatti pregressi*, in deroga al principio di prevalenza della legge più favorevole.

3. Le richieste di reddito di cittadinanza presentate tra il 1° gennaio e il 4 maggio 2023: inapplicabilità del reato di cui all'art. 7, d.l. n. 4/2019.

Occorre adesso esaminare la posizione di chi, in séguito all'entrata in vigore della l. n. 197 del 2022 (1° gennaio 2023), ha realizzato una condotta in precedenza punibile in base al cit. art. 7 (ormai abrogato, anche se con efficacia dal 1° genn. 2024), prima della reintroduzione di quest'ultimo da parte del d.l. n. 48 del 2023 (conv. in l. n. 85 del 2023), vigente dal 5 maggio 2023.

A ben vedere, in questo caso non si tratta di una situazione di c.d. legge transitoria, ma del rapporto di *successione tra due leggi penali*, la seconda delle quali reintroduttiva del reato di cui all'art. 7, d.l. n. 4 del 2019. Ci troviamo cioè in presenza di una *nuova incriminazione* che, come si sa, non può avere effetti retroattivi (art. 25, c. 2, Cost.). È vero che, in séguito all'entrata in vigore (il 1° gennaio 2023) della prima legge, abrogatrice del citato art. 7, quest'ultimo continuava comunque a essere ancora applicabile fino al 31 dicembre 2023. Tuttavia, chi effettuava la richiesta di reddito di cittadinanza prima del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, aveva la certezza giuridica che dopo meno di un anno la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 7 sarebbe venuta meno definitivamente e retroattivamente. Né si può attribuire valore alla formulazione dell'art. 13, c. 3, d.l. n. 48 del 2023: «Al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023»¹². Invero, questa disposizione non sembra applicabile a chi ha agito tra il 1° gennaio e il 4 maggio 2023, non potendo mai la legge penale più sfavorevole avere effetti retroattivi.

Si tratta di una situazione per certi versi analoga a quella di chi ha realizzato il fatto sotto il vigore di una norma più vantaggiosa contenuta in un decreto-legge non convertito, ipotesi nella quale, come si sa, si ritiene inapplicabile il trattamento più sfavorevole subentrato in séguito alla mancata ratifica¹³. La differenza è data dal fatto che chi agisce sotto la vigenza di un d.l. non convertito, opera in assenza della fattispecie incriminatrice (provvisoriamente abrogata); mentre nel caso in esame la condotta costituiva reato fino al 31 dicembre 2023. Per altro verso, nell'ipotesi del d.l. è nota la

¹² Poco chiara appare la formulazione della norma, laddove si fa riferimento alle «disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, *vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso*» (il corsivo è nostro). Invero, nella fattispecie di cui al primo comma il conseguimento del reddito di cittadinanza è previsto come dolo specifico e il reato si consuma già con la presentazione della domanda; quello di cui al secondo comma, invece, con la scadenza del termine previsto dallo stesso d.l. per la comunicazione obbligatoria di variazione del reddito o del patrimonio.

¹³ In tal senso è orientata l'opinione dominante: per un quadro generale v., ad es., PECORELLA (2021), p. 59.

transitorietà dei suoi effetti; mentre nella situazione che stiamo analizzando si agiva con la certezza giuridica che dopo meno di un anno il reato (per quanto ancora sussistente) sarebbe venuto meno retroattivamente e definitivamente.

Recentemente le Sezioni Unite della Cassazione, stabilendo la non punibilità *ex art. 7, d.l. n. 4/2019*, delle false dichiarazioni finalizzate a ottenere il reddito di cittadinanza qualora vi fossero stati comunque i requisiti per ottenerlo, hanno così osservato: «è opportuno dar conto del fatto che l'art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha abrogato l'art. 7 d.l. n. 4 del 2019, a decorrere, però, dal 1° gennaio 2024. La fattispecie incriminatrice è, perciò, tutt'ora in vigore. Il legislatore, peraltro, nell'introdurre il cd. "assegno di inclusione" (...), ha contestualmente ed espressamente previsto che al Rdc continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023»¹⁴.

Invero, il caso sottoposto all'esame delle Sezioni Unite riguardava un fatto realizzato *prima* dell'entrata in vigore della l. n. 197 del 2022, per cui i problemi ora esaminati di successione di leggi penali non erano stati neanche prospettati dalle parti.

In senso analogo (pure prima della sentenza delle Sezioni Unite), le singole sezioni della Cassazione hanno affermato la perdurante applicabilità dell'art. 7, d.l. n. 4 del 2019 (ma sempre in relazione a condotte realizzate prima del 1° gennaio 2023)¹⁵. E questa impostazione è stata di recente autorevolmente avallata dalla Corte Costituzionale¹⁶.

¹⁴ Cass. pen., Sez. un., 13 luglio 2023 n. 49686 (dep. 13 dicembre 2023), Giudice (par. 2 delle motivazioni).

¹⁵ V. Cass. pen., Sez. III, 24 gennaio 2024 (dep. 21 febbraio 2024) n. 7541, Picciano; Cass. pen., Sez. III, 9 gennaio 2024 (dep. 12 febbraio 2024) n. 5999; Cass. pen., Sez. III, 30 novembre 2023 (dep. 12 febbraio 2024) n. 5163, Fatale; Cass. pen., Sez. III, 16 novembre 2023 (dep. 11 dicembre 2023) n. 49047, Perillo; Cass. pen., Sez. III, 20 giugno 2023 (dep. 27 settembre 2023) n. 39205, Fasulo. Nello stesso senso, nella giurisprudenza di merito, Trib. Agrigento 10 gennaio 2024 (dep. 11 gennaio 2024), in *giurisprudenzapenale.com*, 16 gennaio 2024, dove però si è affermato – in modo assai opinabile – «che la norma abrogatrice *sia entrata in vigore in quanto abbia acquisito carattere di obbligatorietà* (e non solo "differita negli effetti") il 01 gennaio 2024 e che, quindi, non si sia verificata alcuna successione delle leggi penali nel tempo».

¹⁶ Ordinanza 22 febbraio 2024 (dep. 29 marzo 2024) n. 54, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato infondata, con riferimento agli artt. 3, c. 2, e 25 Cost., la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni del d.l. n. 4 del 2019, che sanzionano penalmente l'omessa dichiarazione delle vincite al gioco per ottenere (o mantenere) il reddito di cittadinanza, senza però prevedere la detraibilità delle spese delle perdite sostenute per conseguirle. Infatti, il reddito di cittadinanza «risulta strutturato in modo da non poter venire in aiuto alle persone che, in forza delle vincite lorde da gioco conseguite nel periodo precedente alla richiesta, superino le soglie reddituali di accesso, anche se, a causa delle perdite subite, sono rimaste comunque povere». Per cui non è «irragionevole che il legislatore abbia escluso che sia compito della Repubblica quello di assegnare il Rdc a chi, poco prima, si è rovinato con il gioco», non essendo «la povertà da ludopatia, ma piuttosto la ludopatia stessa a rappresentare uno di quegli ostacoli di fatto che è compito della Repubblica rimuovere» (la Corte ha anche escluso la violazione del principio di determinatezza della legge penale perché, nonostante il complesso sistema di rinvii, dalla normativa sarebbe possibile evincere l'obbligo di dichiarare e comunicare le vincite lorde).

Per quanto interessa qui più in particolare, nell'ordinanza si è pure affermato che «l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 318, della legge n. 197 del 2022, avvenuta il 1° gennaio 2023, non ha prodotto alcun immediato effetto abrogativo delle disposizioni censurate, essendo stato questo espressamente rinviato

4. *Segue: la punibilità della mendace richiesta di reddito di cittadinanza in assenza dell'art. 7, d.l. n. 4/2019.*

Facendo ora esclusivo riferimento ai fatti commessi tra il 1° gennaio e il 4 maggio 2023, prima ancora di concentrare l'attenzione su come qualificare il fenomeno successorio determinato dalla reintroduzione dell'art. 7, d.l. n. 4 del 2019 (a opera del d.l. n. 48 del 2023, in vigore dal 5 maggio 2023), dobbiamo anzitutto stabilire a quali fattispecie ricondurre tali fatti in assenza del citato art. 7.

Invero, il settore delle indebite percezioni e delle false dichiarazioni è caratterizzato dalla sovrapposizione di varie fattispecie incriminatrici stratificate nel tempo, che ha generato una "selva selvaggia e aspra e forte", dov'è difficile individuare le (sempre più fioche) luci di una razionalità penalistica. E la particolare trascuratezza legislativa che si evidenzia qui con riferimento al reddito di cittadinanza, sembra il risultato della scarsa attenzione per l'interesse pubblico e per i rallentamenti e le difficoltà nello svolgimento dell'attività giudiziaria.

I reati che si presentano in concorso – effettivo o apparente? – con quello di cui all'art. 7, d.l. n. 4 del 2019, sono essenzialmente i seguenti: truffa ai danni dello Stato (art. 640, c. 2, n. 1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di pubbliche erogazioni (art. 640-*bis* c.p.), indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.), falso ideologico del privato in atto pubblico, e cioè in autocertificazione (art. 483 c.p., in combinazione con l'art. 76, d.P.R. del 2000 n. 445)¹⁷.

Analizziamo anzitutto i rapporti tra le false informazioni volte al conseguimento del reddito di cittadinanza e la truffa, per verificare quale tra le due fattispecie di cui agli art. 640, c.2, n. 1, e 640-*bis*, viene effettivamente in rilievo. Benché in giurisprudenza si affermi talvolta la sussistenza del primo reato¹⁸, per l'opinione dominante ricorrerebbe

dallo stesso comma "[a] decorrere dal 1° gennaio 2024", cioè a distanza di un anno». Infatti, con l'art. «13, comma 3, del d.l. n. 48 del 2023, come convertito, entrato in vigore ben prima che, per effetto del richiamato art. 1, comma 318, potesse prodursi l'abrogazione (tra le altre) delle disposizioni censurate, il legislatore ha chiaramente manifestato la volontà che le condotte previste e punite dall'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, continuino a essere considerate penalmente rilevanti, escludendo dunque il prodursi di una *abolitio criminis* dal 1° gennaio 2024. Tale esclusione ha trovato uniforme conferma nella giurisprudenza della Corte di cassazione».

¹⁷ I problemi sono analoghi a quelli relativi alla nuova figura di false o omesse informazioni finalizzate al conseguimento dell'*assegno d'inclusione*. Art. 8, d.l. n. 48 del 2023: «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico di cui all'articolo 3 [assegno d'inclusione], ovvero il beneficio economico di cui all'articolo 12 [supporto per la formazione e il lavoro], rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. 2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio indicato al comma 1 è punita con la reclusione da uno a tre anni». In generale, v. PICCO (2023), pp. 792 ss.

¹⁸ Cfr. Cass. pen., Sez. un., 13 luglio 2023 n. 49686, Giudice, cit., dove si riferisce, nella parte introduttiva sullo svolgimento del processo (par. 1), che i giudici di merito avevano condannato l'imputato (anche) per truffa aggravata *ex* art. 640, c. 2, n. 1, c.p. La Cassazione riunita non ha trattato questo punto, sebbene la

invece il secondo¹⁹, seguendo quanto stabilito dalle Sezioni Unite con una nota sentenza del 2007: «gli art. 316-ter e 640-bis c.p., essendo entrambi destinati a reprimere la percezione di per sé indebita dei contributi, indipendentemente dalla loro successiva destinazione, sono applicabili anche a erogazioni non condizionate da particolari destinazioni funzionali, come sono appunto i contributi assistenziali»²⁰.

Peraltro, con questa importante pronuncia la Cassazione riunita ha anche affermato che l'art. 316-ter c.p. troverebbe applicazione nei molti casi in cui «il procedimento di erogazione delle pubbliche sovvenzioni non presuppone l'effettivo accertamento da parte dell'erogatore dei presupposti del singolo contributo. Ma ammette che il riconoscimento e la stessa determinazione del contributo siano fondati, almeno in via provvisoria, sulla mera dichiarazione del soggetto interessato, riservando eventualmente a una fase successiva le opportune verifiche. Sicché in questi casi l'erogazione può non dipendere da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell'erogatore, che in realtà si rappresenta correttamente solo l'esistenza della formale dichiarazione del richiedente»²¹.

Così le Sezioni unite, a distanza di qualche anno dall'introduzione dell'art. 316-ter c.p. (l. n. 300 del 2000, art. 4), hanno cercato di attribuire uno spazio applicativo a questa (criptica) disposizione, affermando che essa farebbe riferimento ai casi di false dichiarazioni documentali cui seguirebbe l'erogazione di denaro da parte della pubblica amministrazione senza particolari controlli (salvo, eventualmente, quelli successivi). In queste ipotesi, infatti, non sussisterebbero gli estremi della truffa per mancanza d'induzione in errore dell'ente erogatore. Inoltre, la Cassazione riunita ha pure affermato che il reato d'indebita percezione di pubblici finanziamenti assorbirebbe i delitti di falso di cui agli artt. 483 (falsità ideologica del privato in atto pubblico) e 489 (uso di atto falso) c.p.

Invero, nel commentare questa importante decisione, oggi comunemente seguita, avevamo espresso delle perplessità, osservando che in caso di dichiarazioni mendaci o false documentazioni (o autodichiarazioni), sarebbero normalmente sussistenti gli estremi della truffa, essendoci artifici o raggiri idonei a indurre in errore il funzionario, che emana il provvedimento di disposizione patrimoniale facendo legittimo affidamento

difesa nei motivi di ricorso avesse dedotto «la violazione dell'art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen., e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli artifici e dei raggiri» (infatti, secondo la difesa, «essendo demandata all'amministrazione la verifica del possesso dei requisiti in capo all'istante per la concessione del beneficio reddituale, la dichiarazione ai fini ISEE non era idonea a produrre automaticamente alcuna conseguenza in ordine all'erogazione del reddito richiesto»).

¹⁹ Cfr. ad es., anche per quanto attiene all'impostazione dei giudici di merito riportata nella parte introduttiva delle decisioni, Cass. pen., Sez. II, 29 novembre 2023 (dep. 24 gennaio 2024) n. 3109; Cass. pen., Sez. II, 9 giugno 2023 (dep. 1° agosto 2023) n. 33627; Cass. pen., Sez. II, 24 giugno 2022 (dep. 28 luglio 2022) n. 30007. In dottrina v. BRAMBILLA (2023), par. 7; GIRALDI (2020), pp. 91 s. Cfr. pure DE CHIARA (2022), par. 1; PONTEPRINO (2024), p. 334.

²⁰ Cass. pen., Sez. un., 19 aprile 2007 (dep. 27 aprile 2007) n. 16568, Carchivi, par. 3. Su questa scia pure Cass. pen., Sez. un., 16 dicembre 2010 (dep. 25 febbraio 2011) n. 7537, Pizzuto, in *Cass. pen.*, 2012, 3402, con nota critica di GIACONA (2012).

²¹ *Ivi*, par. 4.

su quanto attestato²². E la circostanza che i controlli siano di regola successivi ed eventuali, per cui l'atto apparirebbe quasi "automatico", non altererebbe i termini del discorso. Infatti, non si può certamente ritenere incauto il comportamento del funzionario che sottoscrive un provvedimento sulla base di dichiarazioni e documentazioni ufficiali o equiparate, non potendosi pretendere che si proceda a preventive e sistematiche indagini (in assenza, ovviamente, di situazioni che evidenzino falsità).

Piuttosto, nell'art. 316-ter c.p. – dato il suo carattere espressamente sussidiario: «Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis» – dovrebbero rientrare, a nostro avviso, soltanto casi del tutto residuali, come ad es. la riscossione di somme spettanti a un omonimo e attribuite per un errore della p.a. al soggetto che le riscuote (pur non avendone diritto), ovvero la ricezione di sovvenzioni periodiche anche successivamente alla vendita degli immobili cui afferiscono (sempre ovviamente in assenza di dichiarazioni o altri comportamenti). Mentre la consolidata impostazione giurisprudenziale ha condotto al risultato paradossale che le esigenze di rafforzamento della tutela delle risorse pubbliche (confusamente) perseguite con l'introduzione dell'art. 316-ter c.p., si sono tradotte in un affievolimento del trattamento penale. Né sono chiare le ragioni della sottovalutazione di condotte aggressive delle risorse pubbliche, considerato anche il loro carattere *seriale*: che ovviamente non è sinonimo di bagatellare²³.

Questa scarsa congruenza sanzionatoria si riflette anche sui problemi che stiamo qui trattando, essendo la fattispecie di cui all'art 7, d.l. del 2019 n. 4, strutturalmente assai simile a quella dell'art. 316-ter c.p. Infatti, com'è stato autorevolmente osservato, i reati previsti dai primi due commi del citato art. 7, sarebbero riconducibili «al delitto – punito assai meno gravemente (reclusione da sei mesi a tre anni) – di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), che pure dà rilievo alle condotte di presentazione/utilizzazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere e all'omissione di informazioni dovute, in vista del conseguimento di una erogazione pubblica. Elementi specializzanti, nelle fattispecie di cui all'art. 7 d.l. n. 7/2019, riguardano, sul piano oggettivo, il tipo di erogazione – il reddito di cittadinanza, *sub specie* di sussidio assistenziale – e, quanto alla fattispecie di cui al comma 2 (omessa comunicazione delle variazioni di reddito/patrimonio), il presupposto dell'erogazione in corso del contributo; sul piano soggettivo, elemento specializzante è il dolo specifico, rispetto al dolo generico richiesto dall'art. 316-ter c.p.»²⁴.

Prima di continuare dobbiamo fare un'avvertenza: essendo del tutto consolidato l'orientamento che distingue i delitti di cui agli artt. 316-ter e 640-bis c.p., sulla base della sussistenza o meno di controlli sui presupposti del provvedimento, ci atterremo qui a questa impostazione.

Ciò precisato, se da una parte condividiamo la soluzione della presenza della fattispecie di cui all'art. 316-ter c.p. in assenza di quella di cui all'art. 7, d.l. del 2019 n. 4

²² GIACONA (2012).

²³ Per ulteriori approfondimenti e considerazioni critiche ci permettiamo di rinviare a GIACONA (2012).

²⁴ GATTA (2023), p. 76.

(che appunto non sarebbe applicabile, a nostro avviso, ai fatti commessi nel periodo tra il 1° gennaio e il 4 maggio 2023), d'altra parte non sembra molto convincente l'affermazione del carattere *propriamente speciale* di quest'ultimo reato rispetto al primo, essendoci piuttosto una specialità *reciproca*. Infatti, l'art. 316-ter c.p. richiede il *conseguimento dell'erogazione*, mentre l'art. 7, d.l. del 2019 n. 4, ne prescinde, ricorrendo un reato di pericolo che ha, da questo punto di vista, una portata più generale (ferma restando la sua natura speciale relativamente al dolo specifico e al particolare tipo di esborso, il reddito di cittadinanza).

Già in altre occasioni abbiamo mosso delle critiche al criterio di specialità reciproca²⁵, ritenendo ben più fondato quello di consunzione o di *ne bis in idem* sostanziale²⁶. In tal senso, nel caso che stiamo esaminando il concorso di reati è apparente e prevale il delitto *più grave* di cui all'art. 7, d.l. del 2019 n. 4, data la sussistenza di un "quadro normale di vita", e cioè di un'assai stretta implicazione tra le due fattispecie secondo l'*id quod plerumque accidit*²⁷.

Non possiamo soffermarci in questa sede sul punto; ci limitiamo a evidenziare che qui tale stretta connessione risulta *già a livello di tipizzazione legislativa*, e cioè nel rapporto di *specialità reciproca* tra le due fattispecie²⁸. Infatti, in questo caso gli elementi che si sovrappongono, nella loro pregnanza offensiva, sono indicativi di un "quadro normale di vita".

Come altrove abbiamo già affermato²⁹, il giudizio di consunzione ha a oggetto il *fatto concreto*, che va sussunto in una serie aperta d'ipotesi secondo criteri di normalità. In certe situazioni, tuttavia, già le fattispecie astratte esprimono tale stretta correlazione, trovandosi in un rapporto di parziale sovrapposizione. Occorre però sottolineare che, per esserci un concorso apparente, non è mai indispensabile un rapporto di specialità reciproca, altrimenti si perverrebbe al paradosso, ad es., di ritenere punibile per il

²⁵ GIACONA (2022), pp. 17 ss., 99 ss.

²⁶ *Ivi*, pp. 125 ss. e *passim*.

²⁷ A scanso di equivoci, è opportuno ricordare che Gatta segue comunque in generale la teoria della consunzione: MARINUCCI *et al.* (2023), p. 627 s. Nella prospettiva da noi seguita, cfr. PONTEPRINO (2024), pp. 333 ss.: il delitto di cui all'art. 316-ter c.p. «non si pone in rapporto di specialità con quello descritto dal comma 1 dell'art. 7 e la clausola di sussidiarietà in esso contenuta si limita a fare riserva dell'applicazione del più grave reato di cui all'art. 640-bis c.p. Sicché, laddove il soggetto che abbia rilasciato dichiarazioni false effettivamente ottenga il RDC, non è peregrino ipotizzare che possa ravvisarsi un concorso materiale tra reati (...). Comunque sia, esigenze di ragionevolezza impongono – a nostro parere – di concludere per l'apparenza del concorso, sebbene tra le due fattispecie non vi sia vera e propria "convergenza normativa". Le pene previste dal reato di cui all'art. 7, comma 1 – che pur si colloca in uno "stadio anteriore" dell'*iter criminis* – avrebbero un'entità tale da "esaurire" l'intero disvalore del fatto. Così, nel caso in cui l'erogazione venisse effettivamente percepita, l'art. 316-ter degraderebbe a mero *post factum* non punibile».

²⁸ Di recente, nel senso che il nesso di specialità reciproca avrebbe, insieme altri elementi, un carattere *indiziario* dell'apparenza del concorso, v. SCOLETTA (2023), p. 529: il rapporto di specialità bilaterale in astratto «può significativamente sospettare una duplicazione del medesimo giudizio di disvalore espresso da entrambe le norme concorrenti, in quanto comporta il rischio di una duplice valutazione degli stessi identici elementi del fatto».

²⁹ GIACONA (2022), p. 128.

danneggiamento dei vestiti della vittima l'omicida che vibra il colpo di coltello, venendo qui in rilievo due fattispecie evidentemente non sovrapponibili³⁰.

Ciò considerato, in séguito all'abrogazione del delitto di false dichiarazioni finalizzate a ottenere il reddito di cittadinanza a opera dell'art. 1, c. 318, l. 29 dicembre 2022 n. 197, entrato in vigore il 1° gennaio 2023, e prima della sua reintroduzione da parte dell'art. 13, c. 3, d.l. n. 48/2023, vigente dal 5 maggio 2023, a nostro avviso troverà applicazione soltanto l'art. 316-ter c.p. (a condizione, però, che l'erogazione patrimoniale sia già stata conseguita).

Peraltro, come si è accennato, le Sezioni Unite, con la sentenza del 2007 che abbiamo sopra esaminato³¹, hanno affermato (oltre al diverso ambito di applicazione degli artt. 316-ter e 640-bis c.p., a seconda della sussistenza o meno di un preventivo controllo da parte dell'ente erogatore delle singole richieste): «Secondo una plausibile e prevalente giurisprudenza il reato di cui all'art. 316 ter c.p. assorbe quello di falso previsto dall'art. 483 c.p., in quanto l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituiscono elemento essenziale per la sua configurazione (...). Vale piuttosto chiarire che solo la falsa dichiarazione rilevante ai sensi dell'art. 483 c.p. ovvero l'uso di un atto falso costituiscono modalità tipiche di consumazione del delitto di cui all'art. 316 ter c.p., mentre è solo eventuale che l'utilizzatore degli atti o documenti falsi sia anche autore della falsificazione. Deve perciò ritenersi che solo i delitti di cui all'art. 483 c.p. e all'art. 489 c.p. rimangono assorbiti ai sensi dell'art. 84 c.p. nel delitto previsto dall'art. 316 ter c.p., che concorre invece con gli altri delitti di falso eventualmente commessi al fine di ottenere le indebite erogazioni».

Una precisazione. Ai fini del superamento della soglia di punibilità prevista dall'art. 316-ter, c. 2, c.p.³², in giurisprudenza si afferma comunemente che occorre distinguere a seconda delle modalità di realizzazione del reato: infatti, se sono state effettuate singole richieste di pubbliche erogazioni, si dovrà fare riferimento ai singoli importi; qualora invece vi sia stata un'unica domanda dalla quale sia derivato, in séguito a un atto amministrativo, il versamento di un importo periodico, allora bisognerà valutare la somma complessiva³³. Quindi, venendo erogato il reddito di cittadinanza in séguito a un'unica domanda, nel caso in esame bisognerà considerare l'importo complessivamente conseguito³⁴.

³⁰ Su questo caso ci permettiamo di rinviare a GIACONA (2022), p. 130 ss.

³¹ Cass. pen., Sez. un., 19 aprile 2007 n. 16568, Carchivi, par. 4.

³² «Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito».

³³ Cfr., ad es., Cass. pen., Sez. VI, 23 settembre 2021 (dep. 14 dicembre 2021) n. 45917; Cass. pen., Sez. VI, 24 giugno 2021 (dep. 9 agosto 2021) n. 31223, Ciccarini; Cass. pen., Sez. VI, 26 novembre 2019 (dep. 27 febbraio 2020) n. 7963, Romano; Cass. pen., Sez. VI, 2 marzo 2010, Maione, n. 11145.

³⁴ In senso contrario v. AFFINITO *et al.* (2021), p. 13: «Considerato che il reddito di cittadinanza si struttura come un contributo mensile che non supera mai quella soglia [quella prevista dall'art. 316-ter, c. 2, c.p.], di fatto il reato non si sarebbe mai configurato». Si aggiunge poi in nota: «Infatti, la giurisprudenza ha escluso ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 316-ter c.p. che la soglia di rilevanza penale possa essere computata tenendo conto dell'entità dell'intero contributo erogato, rilevando al contrario l'ammontare di ciascun rateo (sul punto, di recente, v. Cass. pen., Sez. VI, 20 aprile 2020 n. 7963)». In realtà

5. *Segue: le conseguenze della reintroduzione dell'art. 7, d.l. n. 4/2019 (da parte del d.l. n. 48/2023), dal punto di vista della successione di leggi penali.*

Posto che le richieste di reddito di cittadinanza presentate tra il 1° gennaio e il 4 maggio 2023, sono comunque punibili ai sensi dell'art. 316-ter c.p., dobbiamo adesso soffermare l'attenzione sul fenomeno successorio tra quest'ultima fattispecie e quella ben più grave di cui all'art. 7, c. 1, d.l. n. 4 del 2019 (reintrodotta dal d.l. n. 48 del 2023).

In generale, per individuare i casi riconducibili al quarto comma dell'art. 2 c.p., sono stati elaborati in dottrina e giurisprudenza, come si sa, tre criteri: 1) della "continuità del tipo di illecito" (in base al quale il comportamento sarebbe sempre punibile quando, confrontando le due fattispecie, si può ragionevolmente ritenere che sono rimasti sostanzialmente immutati il bene giuridico e le modalità di aggressione), 2) del "fatto concreto" (secondo cui vi sarebbe persistenza dell'illecito qualora il fatto concreto risulti punibile in base a entrambe le leggi: prima punibile, dopo punibile, sempre punibile), 3) del "rapporto strutturale tra fattispecie legali" (per il quale ricorrerebbe l'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 2 c.p. qualora, già a livello astratto, una norma generale sia sostituita da una speciale o viceversa).

Non possiamo soffermarci in questa sede sull'esame di tali criteri³⁵. Ci limitiamo a osservare che, utilizzando quelli *sub* 1) e 2) al caso specifico di cui ci stiamo occupando, si perviene ad affermare la sussistenza di un'*abrogatio sine abolitione* (art. 2, c. 4, c.p.), con conseguente applicazione della norma più favorevole di cui all'art. 316-ter, c.p.

Occorre tuttavia tener presente che il criterio oggi maggiormente accreditato è quello *sub* 3) del "rapporto strutturale tra fattispecie legali"³⁶. Abbiamo visto, nel paragrafo precedente, che tra le fattispecie di false informazioni per ottenere il reddito di cittadinanza (art. 7, c. 1, d.l. n. 4 del 2019) e quella d'indebita percezione di pubbliche

in quest'ultima sentenza la Cassazione ha così affermato: «Né deve fuorviare la decisione di questa Corte che, nell'analizzare una questione solo apparentemente simile a quella sottoposta a scrutinio, ha avuto modo di affermare che, ai fini della configurabilità del reato di indebita percezione di elargizioni a carico dello Stato, per la valutazione del superamento o meno della soglia quantitativa di Euro 3.999,96, occorre tener conto della complessiva somma indebitamente percepita dal beneficiario, e non di quella allo stesso mensilmente corrisposta (Cass. pen., Sez. VI, 2 marzo 2010 n. 11145, Maione); principio che risulta pertinente rispetto a fatti che vengono ad esistenza per mezzo di tendenziale unica condotta, mentre solo gli indebiti effetti favorevoli si realizzano con scadenze mensili e, comunque, differite nel tempo. Situazione, quella sopra esaminata, niente affatto sovrapponibile a quella oggetto della decisione impugnata che non veniva realizzata attraverso una sola condotta attiva od omissiva (se non sotto il più limitato ambito di cui all'art. 81 comma 2, c.p.), avendo invece ad oggetto plurime azioni con cui venivano fraudolentemente imputati, attraverso la predisposizione del modello "DM10", singoli e distinti conguagli in realtà non consentiti in ragione dell'omessa corresponsione dei contributi previdenziali spettanti alla dipendente».

³⁵ In generale v., ad es., PECORELLA (2021), pp. 94 ss.; PULITANÒ e DODARO (2017), pp. 19 ss.

³⁶ V., ad es.: FIANDACA/MUSCO (2024), pp.101 ss.; GATTA (2008), pp. 153 ss.; MARINUCCI *et al.* (2023), pp. 162 ss.; Cass. pen., Sez. un., 24 ottobre 2013 (dep. 14 marzo 2014) n. 12228, Maldera; Cass. pen., Sez. un., 27 febbraio 2009 (dep. 12 giugno 2009) n. 24468, Rizzoli (dove si è precisato che, in caso di riespansione di una norma generale preesistente, si può applicare quest'ultima solo se in tal senso appare orientata l'intenzione del legislatore); Cass. pen., Sez. un., 26 marzo 2003 (dep. 16 giugno 2003) n. 25887, Giordano.

erogazioni (art. 316-ter, c.p.) non sussiste un rapporto di *vera e propria specialità*. Infatti, l'art. 316-ter c.p. richiede il *conseguimento dell'erogazione*, mentre l'art. 7, d.l. del 2019 n. 4, ne prescinde, essendo un reato di pericolo che ha, da questo punto di vista, una portata più generale; ferma restando, però, la sua natura speciale in ordine al dolo specifico e al particolare tipo di esborso (il reddito di cittadinanza).

Di rapporto strutturale da genere a specie si potrà parlare, piuttosto, in relazione alla (autonoma) figura di *tentativo* d'indebita captazione di risorse pubbliche ex artt. 56 e 316-ter, c.p., che, prevedendo un trattamento ben più lieve (reclusione da due mesi a due anni), prevale sull'art. 7, c. 1, d.l. n. 4 del 2019, in base al quarto comma dell'art. 2 c.p. Mentre la mendace richiesta di reddito di cittadinanza non sarà punibile, neanche con sanzione amministrativa, nell'ipotesi di mancato superamento della soglia di cui al secondo comma dell'art. 316-ter, c.p., non essendo configurabile il tentativo di un illecito amministrativo.

Bibliografia

AFFINITO, Rosalia, CELLINI, Marco Maria (2021): "Il reddito di cittadinanza tra procedimento amministrativo e processo penale", *Sistema penale*, fasc. 9, pp. 5-18

BRAMBILLA, Patrizia (2023): "La rilevanza penale delle false dichiarazioni nella richiesta per l'ottenimento del reddito di cittadinanza: l'ordinanza che rimette la questione alle Sezioni Unite", in *sistema penale.it*, 13 febbraio

DE CHIARA, Marcello (2022): "Brevi note sui rapporti tra il reato di cui all'art. 7, co. 1, d.l. 28.01.2019, n. 4 e la truffa aggravata per il conseguimento delle erogazioni pubbliche alla luce delle prime applicazioni", *dirittogiustiziaecostituzione.it*, 11 marzo, pp. 1-6

DEL CORSO, STEFANO (1999): "SUCCESSIONE DI LEGGI PENALI", IN AA.VV.: *DIGESTO DISCIPLINE PENALISTICHE*, VOL. XIV (TORINO, UTET)

DE VERO, Giancarlo (2020): *Corso di diritto penale*, parte generale, 2^a ed. (Torino, Giappichelli)

FIANDACA/MUSCO (2024): *Diritto penale*, parte generale, 9^a ed. (Bologna, Zanichelli)

GAMBARDELLA, Marco (2008): *L'abrogazione della norma incriminatrice* (Napoli, Jovene)

GATTA, Gian Luigi (2008): *Abolito criminis e successione di norme "integratrici": teoria e prassi*, (Milano, Giuffrè)

GATTA, Gian Luigi (2023): "Reddito di cittadinanza e "abrogatio per aberratio" delle norme penali: tra *abolito criminis* e possibili rimedi", *Sistema penale*, fasc. 3, pp. 69-79

GIACONA, Ignazio (2012): "Il delitto d'indebita percezione di pubbliche erogazioni (art. 316-ter c.p.): effetti perversi di una fattispecie mal formulata", *Cassazione penale*, pp. 3402-3415

GIACONA, Ignazio (2022): *Concorso apparente di reati e istanze di ne bis in idem sostanziale* (Torino, Giappichelli)

GIRALDI, Angelo (2020): "Reddito di cittadinanza e simbolismo strumentale: un'auspicabile deframmentazione del diritto penale", in MASSARO, Antonella (editor): *Connessioni di diritto penale*, (Roma, RomaTre-Press), pp. 75-106

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (1929): *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale: vol. V, parte I, Relazione sul libro I del progetto* (Roma)

MANTOVANI, Ferrando (2020): *Diritto penale, parte generale*, 11^a ed. (Milano, Cedam Wolters Kluwer)

MARINUCCI, Giorgio, DOLCINI, Emilio E GATTA Gian Luigi (2023): *Manuale di diritto penale, parte generale*, 12^a ed. (Milano, Giuffrè Francis Lefebvre)

PECORELLA, Claudia (2006): "Legge intermedia: aspetti problematici e prospettive de lege ferenda", in DOLCINI, Emilio, PALIERO, Carlo Enrico (eds.): *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, vol. I (Milano, Giuffrè), pp. 611-645

PECORELLA, Claudia (2021): "Commento all'art. 2", in DOLCINI, Emilio, GATTA, Gian Luigi (eds.): *Codice penale commentato*, tomo I, 5^a ed. (Milano, Wolters Kluwer), pp. 48-123

PICCO, Gianluca (2023): "L'apparato sanzionatorio nel «Decreto lavoro»", *Il lavoro nella giurisprudenza*, pp. 792-799

PONTEPRINO, Gabriele (2024): "Le false dichiarazioni nella richiesta per l'ottenimento del reddito di cittadinanza alla prova delle Sezioni Unite: ragionevole risoluzione di un contrasto giurisprudenziale e problemi aperti", *Diritto penale e processo*, pp. 325-335

PULITANÒ, Domenico, DODARO, Giandomenico (2017): "Commento all'art. 2", in FORTI, Gabrio, SEMINARA, Sergio e ZUCALÀ Giuseppe (eds.): *Commentario breve al codice penale*, 6^a ed. (Milano, Cedam Wolters Kluwer), pp. 15-25

PULITANÒ, Domenico (2023): *Diritto penale, parte generale*, 10^a ed. (Torino, Giappichelli)

ROMANO, Mario (2004): *Commentario sistematico del codice penale*, vol. I, 3^a ed. (Milano, Giuffrè)

SCOLETTA, Marco (2023): *Idem crimen. Dal "fatto" al "tipo" nel concorso apparente di norme penali* (Torino, Giappichelli)